



Comune di Praiano

Costa d'Amalfi

"ANTICA PLAGIANVM"



Prot.n. 0005658

ORDINANZA N. 30 DEL 18 LUGLIO 2005

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio di Praiano rappresenta un patrimonio d'incomparabile bellezza paesaggistica, naturale ed ambientale si da costituire, a livello internazionale, punto di riferimento turistico da tutti unanimemente riconosciuto, apprezzato ed amato.

DATO ATTO che il territorio del comune di Praiano è inserito tra i siti riconosciuti come "Patrimonio Mondiale dell'UNESCO" e che come tale va preservato e protetto;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, in perfetta sintonia con la volontà della quasi totalità dei cittadini, intende favorire e preservare questa sensazione e suggestione di bellezza, linearità e pulizia;

RITENUTO, pertanto, di adottare ogni iniziativa finalizzata all'eliminazione di ogni forma di degrado ambientale ed igienico sanitario che possa compromettere le bellezze paesaggistiche ed ambientali del territorio e che possa mettere in pericolo la salute dei cittadini e degli ospiti presenti sul territorio;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle macere, dei terreni e dei giardini prospicienti la strade comunali di procedere alla pulizia delle stesse erbacce così come previsto nel regolamento comunale, al fine di evitare il potenziale pericolo d'incendi e il profilare di parassiti.
2. E' fatto divieto ai proprietari di depositare, sui propri terreni, giardini e terrazzi, in modo permanente (periodo superiore a giorni 3) materiale di risulta quali elementi di ferro, legname, cassette in legno e /o plastica, materiali edili ed altro.
3. E' fatto divieto di installare tubi di plastica di colore arancione ad uso esterno per incanalare acqua piovana o fognaria; coloro che hanno già installato i suddetti tubi sono invitati a porli sotto traccia o, qualora non fosse possibile, di tingergli con vernice di colore uguale a quella della parete ove stessi sono posizionati.
4. E' fatto divieto di utilizzare, per la chiusura degli accessi ai fondi agricoli o per la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo, reti da letto, pezzi di lamiera e simili.
5. E' fatto obbligo di tingere di colore bianco i serbatoi posti all'esterno dei fabbricati e tutte le coperture in guaina degli edifici.

6. E' fatto obbligo per coloro che hanno ultimato lavori edili , ma che non hanno ancora provveduto alla rimozione dei tubi di ferro utilizzati per le impalcature, e delle attrezzature varie di cantiere, di provvedere alla loro immediata rimozione.
7. Le operazioni di carico e scarico di materiali edili dal 01/06 al 30/09 d'ogni anno sono consentite dalle ore 08,00 alle ore 10,00 . In tale fascia oraria lo scarico dei materiali edili sulla sede stradale deve avvenire esclusivamente in sacchi di plastica disposti in luoghi poco visibili e in modo da non arrecare intralcio al transito e pericolo per la circolazione stradale . E' fatto obbligo al titolare dell'impresa esecutrice dei lavori e al privato committente' di procedere alla successiva pulizia della sede stradale ed alla rimozione di eventuali sacchetti e materiali edili a conclusione della giornata lavorativa.
8. E' vietato, in tutto il territorio Comunale dal 01/07 al 30/08 d'ogni anno il trasporto di materiali edili per mezzo d'animali da soma.
9. E' vietato abbandonare sulle vie Comunali materiali edili.
10. E' consentito l'utilizzo da parte delle imprese edili ed artigiane di macchinari e attrezzature rumorose esclusivamente nei seguenti periodi:

dal 01/10 al 31/03 dalle 08.00 alle 16.00
dal 01/04 al 30/09 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
11. E' vietato l'uso di illuminazioni e insegne con luci al neon e/o alogene poste all'esterno di fabbricati.
12. E' vietata la pubblicità acustica e a mezzo volantino.
13. E' vietata la vendita e distribuzione porta a porta non autorizzata.

Entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione tutti i cittadini dovranno provvedere ad adeguarsi al contenuto dei punti 1,2,,4,5 e 6 della presente ordinanza. Per il punto 3 si assegna, invece, il termine di mesi sei. Scaduti tali termini l'Amministrazione Comunale avvierà la procedura di esecuzione in danno con spese a carico del trasgressore e provvederà alla comminatoria di una sanzione pecuniaria di € 50,00 per ogni giorno di perdurante inosservanza.

L'inosservanza dei punti 7,8,9,10,11,12 e 13 della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 250,00.

Le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 18.07.2005

